Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA
Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1648 Caldiero, lì 31/01/2018

DECRETO N. 03/2018
NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 dell' 08.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in applicazione del vigente Statuto, è stata rideterminata la dotazione organica del Comune, contestualmente alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e programma annuale delle assunzioni 2018;

Richiamata inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell'01/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il regolamento di organizzazione degli uffici;

Richiamato, in particolare, l'art. 11 dello stesso regolamento che ridisegna l'assetto organizzativo delle aree del Comune nel seguente modo: *a) Area amministrativa, b) Area contabile, c) Area tecnica*;

Visto in proposito il Titolo IV del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2009, esecutiva, in particolare il Capo I (Uffici e personale) ed il Capo II (I Responsabili di Settore/Area) e presa inoltre visione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che prevede e disciplina le responsabilità dei Dirigenti nell'organizzazione degli Enti Locali;

Visto inoltre l'art. 107 del D. L.gs.267/2000, il quale prevede e disciplina le responsabilità dei Dirigenti nell'organizzazione degli Enti Locali;

Rilevato, che per una idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione decisionale, spettante agli organi elettivi, e la funzione gestionale spettante agli organi burocratici, occorre comunque procedere all'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi di direzione (o comunque di vertice), ai vari livelli di responsabilità previsti nella struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000, dispone che "Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, (...) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco,ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Visto in proposito l'art. 11 del vigente C.C.N.L. Autonomie locali 1998-2001, il quale dispone che "I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'ex art. 51, comma 3bis, della L.142/90, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato";

Preso atto che l'art.97, comma 4, lettera e), del D.lgs. 267/2000 prevede che il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dello Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

Ricordato che ai sensi dell'art. 50, comma 10, della D. Lgs. 267/2000, spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi direzionali, ove necessari;

Ricordato che con la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 1° aprile 2014, dichiarata immediata-

mente eseguibile, è stato modificato il regolamento di organizzazione degli uffici e sono state unificate le due aree tecniche presenti nell'organizzazione comunale;

Richiamate le motivazioni inserite nelle premesse dell'atto di giunta comunale n. 35/2014 che qui si intendono interamente riportate;

Ritenuto, pertanto, che l'area tecnica così unificata presenta una maggiore complessità rispetto alla precedente struttura organizzativa, che suddivideva i settori in due diverse aree di cui era stata affidata la direzione a due distinti titolari di posizione organizzativa;

Considerato che è necessario procedere alla individuazione e alla nomina del responsabile della nuova area tecnica;

Richiamata la determina n. 122 del 04/10/2017 del Responsabile D'Area Amministrativa, con la quale venivano approvato i verbali e la graduatoria finale del concorso per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico cat.giuridica D, posizione economica D1, e con la quale si provvedeva pertanto ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno (36 ore settimanali) l'Arch Junior Fabio Taioli, primo classificato, nato a Tregnago (VR) il 23.07.1986, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro e comunque non prima del 1° gennaio 2018.;

Richiamato il decreto del Sindaco n.18 del 29.12.2017 con il quale, per la complessità delle funzioni relative all'assunzione della responsabilità relativa a tale struttura organizzativa si era reso necessario nominare, quale responsabile dell'Area tecnica, per il solo mese di gennaio 2018, il Segretario Comunale Dott. Nicola Fraccarollo, al fine di consentire al nuovo istruttore direttivo D1, Arch. Junior Fabio Taioli, di prendere consapevolezza e cognizione di tutti i procedimenti concernenti l'Area, prima di assumerne l'effettiva responsabilità.

Ritenuto pertanto di dover nominare, per i motivi sopra esposti, con decorrenza dal 01.02.2018, quale responsabile dell'Area Tecnica l'Arch. Junior Fabio Taioli ed il Segretario Generale, Dott. Nicola Fraccarollo, quale Vice-Responsabile dell'Area Tecnica, per far fronte ad eventuali situazioni di impedimento/assenza del Responsabile d'Area;

Considerato che il presente incarico ha durata ed efficacia fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fatta salva la revoca dello stesso prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

Considerato che il servizio cimiteriale é inserito all'interno dell'area organizzativa Area Tecnica;

Ritenuto, pertanto, di attribuire la responsabilità della polizia mortuaria del Comune di Caldiero all'Arch. Junior Fabio Taioli che possiede la necessaria idoneità professionale;

Ricordato che il conferimento degli incarichi è effettuato – in conformità a quanto previsto dal CCNL 31.03.1999, dal D.lgs. 267/2000 e dal D.lgs. 165/2001 - sulla base delle attitudini e capacità professionali, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione maturate, tenuto anche conto dei risultati conseguiti in precedenza nell'ente e della relativa valutazione; il tutto in relaziona alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata;

Richiamata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita agli atti del Comune sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Richiamati:

- gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 31.03.1999;

- il D.Lgs. 150/2000;

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;

D E C R E T A

1. di conferire, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, l'incarico di

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

all'**Arch. Fabio Taioli**, funzionario cat.d1;

1° settore: ambiente, cimitero comunale;

2° settore: manutenzioni ordinarie e gestione patrimonio comunale;

3° settore: edilizia pubblica, progettazione e direzione lavori, pubblica illuminazione, gestione utenze energetiche;

4° settore: urbanistica, progettazione, edilizia privata;

Responsabile della Polizia Mortuaria del Comune di Caldiero;

2. di attribuire inoltre le FUNZIONI VICARIE dell'incarico sopracitato,al **Dottor Nicola Fraccarollo**, Segretario Generale, da esercitarsi in assenza o di vacanza del titolare,;
3. di attribuire all'incarico in questione il seguente profilo gestionale di responsabilità:

   Conferimento della responsabilità di vertice del Settore attribuito dell'Area Tecnica di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, di responsabile del provvedimento conseguente ai procedimenti amministrativi (ex-art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241) di pertinenza del proprio settore, nonché ogni altra responsabilità genericamente indicata come dirigenziale dal D.Lgs. 165/2001;
4. Di dare atto che il presente incarico ha durata ed efficacia fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fatta salva la revoca dello stesso prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. di dare atto che la retribuzione di risultato viene stabilita nella misura di cui all'art. 10 del citato CCNL proporzionalmente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PEG valutato dal Nucleo di Valutazione o altro organo preposto, secondo il sistema vigente di misurazione e valutazione della performance.
6. di disporre che il presente atto venga notificato agli interessati nelle forme di legge e che venga reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Personale".
7. di conferire al presente provvedimento la natura giuridica di atto ricettizio, disponendo che l'eventuale rifiuto dell'incarico assegnato (o l'accettazione con riserva), debba avvenire entro e non oltre n. 3 giorni dalla notifica, al fine di poter provvedere con la necessaria tempestività all'adozione degli eventuali atti consequenziali.

COMUNE DI CALDIERO

IL SINDACO
Dott. Marcello Lovato